

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

29° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 APRILE 1998

Presidenza del vice presidente CARCARINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3048) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della mtocisterna Haven

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali»)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BORTOLOTTO (<i>Verdi-l'Ulivo</i>) . . .	10, 11, 13 e <i>passim</i>
CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>	3, 6, 7 e <i>passim</i>
CONTE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	15, 23
GAMBINI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	23
MAGGI (<i>AN</i>)	3, 5, 7 e <i>passim</i>
POLIDORO (<i>PPI</i>)	15, 17, 19 e <i>passim</i>
RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	13, 15
SPECCHIA (<i>AN</i>)	11, 12, 13 e <i>passim</i>
VELTRI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	3, 10, 13 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3048) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali»)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3048.

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato è autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l'*International Oil Pollution Compensation Fund* con sede in Londra, istituito con la Convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185, e con il proprietario e l'assicuratore della nave.

2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilità di Stato, la transazione verrà stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un suo delegato» inserire le seguenti: «, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto.».

Al comma 2, dopo le parole: «un suo delegato» aggiungere le seguenti: «, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto».

1.2

MAGGI, SPECCHIA

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Così come è scritta la norma al comma 1 dell'articolo 1, signor Sottosegretario, la convenienza di merito della transazione non è suscettibile di alcuna valutazione visto che deve intendersi esclusivamente riservata alla responsabilità del Governo. Considerate le varie ipotesi transattive con il fondo da un lato, ma anche con i proprietari della nave e l'assicurazione dall'altro, e rilevato che ci troviamo di fronte a varie cifre per il pagamento di danni subiti, sembra opportuno che questa Commissione ed il Parlamento nel suo complesso raccomandandi al Presidente del Consiglio dei ministri o al suo delegato di definire fatti transattivi convenienti alla luce dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto. Per queste motivazioni, ho presentato l'emendamento 1.1.

MAGGI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 è teso ad aggiungere le seguenti parole: «qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Chiedo ai presentatori se l'emendamento 1.2 si deve intendere riferito al comma 1 o, così come è scritto, al comma 2.

MAGGI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 deve intendersi riferito al comma 1, come segue:

Al comma 1, dopo le parole: «un suo delegato» aggiungere le seguenti: «, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto».

1.2 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, divenuti di contenuto identico dopo la riformulazione del senatore Maggi.

VELTRI. Dichiaro il mio voto favorevole sugli emendamenti presentati a nome del mio Gruppo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore, identico all'emendamento 1.2, presentato dai senatori Maggi e Specchia.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. La transazione dovrà assicurare allo Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata.

2. Nella transazione dovrà essere pattuita, inoltre, la corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del suo assicuratore, di una somma pari all'ammontare del costo complessivo delle perizie tecniche d'ufficio espletate nel procedimento penale per i reati contestati in relazione all'evento *Haven*. La pattuizione avrà effetto nell'ipotesi di assoluzione degli imputati.

3. Nella transazione potrà essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua intervenuta efficacia all'*International Oil Pollution Compensation Fund* ed al proprietario e all'assicuratore della nave.

4. Nella transazione dovrà essere previsto che il proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle azioni risarcitorie in atto, ancorchè proposte in via sostitutiva *ex* articolo 511 del codice di procedura civile, e di quelle che dovessero essere promosse da terzi in connessione all'evento *Haven*, manlevando lo Stato italiano da qualsiasi detrimento ne dovesse derivare.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «avrà effetto» inserire la seguente: «anche».

2.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella transazione potrà essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti

dalla comunicazione della sua stipula *all'International Oil Pollution Compensation Fund* ed al proprietario e all'assicuratore della nave. La transazione è stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti coobbligati».

2.2

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La transazione sarà stipulata con espressa esclusione dell'estensione della sua efficacia, *ex art. 1304 del codice civile*, in favore di eventuali ulteriori soggetti obbligati».

2.3

MAGGI, SPECCHIA

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La proposta emendativa da me presentata non altera il significato della transazione ma la rende più esplicita; essa in particolare si riferisce al pagamento del costo della perizia d'ufficio del giudizio penale. La ragione di questo emendamento è quella di evitare che nei casi di condanna non operi l'impegno a saldare subito il costo delle perizie e si attenda la sentenza definitiva per ottenere il pagamento, comunque dovuto, di tale imposta.

L'emendamento 2.2 tende a sostituire il comma 3: ciò nasce dal presupposto che non si può condividere la possibilità di concedere dilazioni ai soggetti tenuti per il periodo successivo alla stipula della transazione a meno che non venga pattuita la corresponsione in relazione a detto periodo di interessi a tasso convenzionale. Inoltre, signor Sottosegretario, non comprendo la ragione del termine «efficacia» che sembrerebbe prefigurare due distinti momenti di *iter* transattivo; l'uno di stipula dell'accordo e l'altro di una sua efficacia, di cui non è ravvisabile, a mio modesto avviso ma anche della Commissione giustizia, la necessità nell'economia generale prevista per il processo transattivo. Propongo altresì che la transazione sia stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in favore di eventuali soggetti coobbligati.

MAGGI. Signor Presidente, in effetti l'emendamento 2.3 è in sintonia con la seconda parte dell'emendamento presentato dal relatore. Convengo pertanto con quanto detto dal relatore e faccio mia la sua illustrazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Considerato che l'ultimo periodo dell'emendamento 2.2 comprende la proposta emendativa 2.3 chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento ed aggiungere la firma al 2.2.

MAGGI. Ritiriamo l'emendamento 2.3 e chiediamo di aggiungere la nostra firma e quella del relatore all'emendamento 2.2.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.3 è stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

Art. 3.

1. Nella transazione dovrà essere previsto che le parti dei giudizi civili pendenti fra lo Stato e, anche disgiuntamente, l'*International Oil Pollution Compensation Fund* e il proprietario e l'assicuratore della nave, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento *Haven*, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilità nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e la definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti ed ad ogni pretesa ivi azionata.

2. Le spese, le competenze e gli onorari di lite resterranno integralmente compensati fra le parti e non sarà applicabile l'articolo 68 della legge 27 novembre 1933, n. 1578.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella transazione dovrà essere previsto che lo Stato, l'*International Oil Pollution Compensation Fund*, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento *Haven*, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilità nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata».

Al comma 2, sostituire le parole da: «le parti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e i difensori e i procuratori delle stesse sottoscriveranno l'atto o gli atti di trascrizione per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'articolo 68 della legge 27 novembre 1933, n. 1578».

3.2

MAGGI, SPECCHIA

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che la formulazione da me proposta con l'emendamento 3.1, in sostituzione del comma 1 dell'articolo 3, sia molto più chiara, in quanto è giusto individuare le parti cui è fatto transattivamente carico di rinunciare agli atti di giudizio.

Invece, la norma, nella sua attuale stesura, sembra estendere l'obbligo anche ad eventuali terzi già partecipi dei sopracitati giudizi o che dovessero intervenire negli stessi.

MAGGI. Con l'emendamento 3.2, chiediamo di sostituire, al comma 2 dell'articolo 3, le parole da: «le parti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e i difensori e i procuratori delle stesse sottoscriveranno l'atto o gli atti di trascrizione per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'articolo 68 della legge 27 novembre 1933, n. 1578». In sostanza, con tale emendamento abbiamo cercato di recepire un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla 2^a Commissione.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Tuttavia, mi sembra che l'attuale formulazione dell'emendamento non sia comprensibile; forse c'è un errore di carattere formale.

MAGGI. Sono pronto ad apportare le correzioni necessarie.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che l'emendamento 3.2 non modifichi sostanzialmente la *ratio* del comma 2 dell'articolo 3 ed anzi renda meno comprensibile e più complicato il significato del testo originario. È anche questo il motivo per cui ho preferito non prendere in considerazione il rilievo posto dalla Commissione giustizia, come hanno giustamente tentato di fare i senatori Maggi e Specchia.

Pertanto, su questo emendamento preferisco rimettermi al Governo, sia per i motivi che ho già espresso, sia per alcuni aspetti di natura giuridica, che – pur non essendo esperto in questa materia – mi sembra necessario valutare. Comunque, mi dichiaro disponibile a discutere nel merito di questa proposta di modifica nel caso in cui ne venga presentata una nuova formulazione.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, non ho nulla in contrario sulla sua sostanza, ma sicuramente esso presenta qualche problema dal

punto di vista interpretativo. Inoltre, come ho già detto prima, c'è un errore di carattere formale nella stesura del testo.

MAGGI. Signor Presidente, in effetti è stato compiuto un errore nella trascrizione dell'emendamento 3.2 e pertanto lo riformulo come segue:

Al comma 2, sostituire le parole da: «e non sarà applicabile» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «. I difensori e i procuratori delle stesse sottoscriveranno l'atto o gli atti di trascrizione per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'articolo 68 della legge 27 novembre 1933, n. 1578».

3.2 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. In sostanza, si spiega estensivamente che cosa significa la non applicazione dell'articolo 68 della legge n. 1578 del 1933. Vorrei però far presente che, secondo anche quanto rilevato dall'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente, non si può imporre per legge alle parti di fare un'espressa rinuncia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Secondo me, se accogliamo l'emendamento 3.2, modifichiamo anche la sostanza dell'articolo 68 della legge n. 1578 del 1933. E comunque sono ancora convinto che il testo originario del comma 2 dell'articolo 3 sia più chiaro e comprensibile.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. In effetti, l'emendamento in esame persegue una finalità già contenuta nel testo proposto dal Governo, che da un punto di vista formale risulta comunque più congruo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Maggi, ha ascoltato il mio parere e quello del Sottosegretario; la invito, pertanto, a ritirare l'emendamento 3.2.

MAGGI. Lo scopo che il senatore Specchia ed io ci eravamo posti era quello di fare chiarezza. Ma dal momento che in questo modo si rischia solo di aumentare la confusione, accolgo l'invito del Presidente e ritiro l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua disponibilità

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4.

Art. 4.

1. L'atto o gli atti di transazione previsti all'articolo 1 scontano l'imposta di registro nella misura fissa.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Art. 5.

1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al netto dell'importo di lire 22.579 milioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna *Haven*, avvenuto l'11 aprile 1991, nonché ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, e ad interventi di bonifica del mare, e alle unità previsionali di base degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 1, sostituire le parole da «e ad interventi di bonifica» fino alla fine del periodo, con il seguente comma

«2. La somma rimanente è destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale dovranno partecipare la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Avenzano ad Albissola marina. L'approvazione dell'accordo di programma sostituisce ogni autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione degli interventi previsti».

All'articolo 5, dopo le parole: «rivalutazione monetaria» aggiungere i seguenti periodi: «La somma rimanente è destinata ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro, ivi compresi gli interventi di tutela e salvaguardia del litorale. Gli interventi e le opere da finanziare con tale somma saranno stabiliti con accordo di programma al quale dovranno partecipare il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici, la regione Liguria ed i comuni costieri colpiti dal disastro. L'approvazione dell'accordo di programma sostituisce ogni autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «e ad interventi di bonifica del mare, e alle unità previsionali di base degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto».

5.2

COLLA, AVOGADRO

Sostituire le parole da: «e ad interventi di bonifica» *fino alla fine del periodo con i seguenti commi:*

«2. Le somme specificamente riscosse a titolo di risarcimento di danno ambientale sono destinate ad interventi di bonifica e ripristino delle zone marine e litoranee più direttamente raggiunte dagli effetti dannosi dell'evento.

3. Gli interventi da finanziare saranno stabiliti, con accordo di programma, sostitutivo di ogni ulteriore accordo o concessione, dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Liguria e dai comuni più direttamente interessati dal disastro ambientale».

5.3

MAGGI, SPECCHIA

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Quanto all'emendamento 5.1 valgono le medesime considerazioni già espresse nel corso della relazione che ho svolto nella seduta del 18 marzo.

BORTOLOTTO. Faccio mio l'emendamento 5.2 che si illustra da sè

MAGGI. L'emendamento 5.3, costituito da due commi, si illustra evidentemente da sè. Non abbiamo inteso elencare tutti i comuni maggiormente danneggiati anche perchè la mia regione è molto distante dalla Liguria e sarebbe stato per me fisicamente impossibile essere presente in quei luoghi.

VELTRI. Condividendo lo spirito dei tre emendamenti annuncio il parere favorevole del mio Gruppo. Poichè però nell'ultimo periodo dell'emendamento 5.1 ci si riferisce alla sostituzione della concessione per la

realizzazione degli interventi a fronte dell'approvazione dell'accordo di programma, vorrei capire fino a che punto una così esplicita menzione sia compatibile con la legislazione vigente.

BORTOLOTTO. Condividendo l'osservazione del senatore Veltri, riterrai preferibile eliminare l'ultimo periodo dell'emendamento 5.1; sostituire ogni autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione degli interventi previsti con un accordo di programma presuppone una riforma legislativa molto rilevante.

SPECCHIA. Sono chiaramente d'accordo con la sostanza dei tre emendamenti, più o meno identici tra loro, a parte quello presentato dal relatore che contiene la questione precedentemente richiamata dal senatore Bortolotto. È certo, quindi, che questi fondi devono essere impegnati per riqualificare l'ambiente.

A proposito di riqualificazione ambientale vorrei aprire una piccola parentesi per chiedere alla Commissione nel suo complesso ed al relatore di tentare di dare attuazione ad interventi già previsti su due aree a rischio, quella di Brindisi e quella di Taranto.

Il piano di risanamento ambientale, presupposto necessario per stanziare i finanziamenti (che giacciono presso il Ministero competente) e dare luogo agli interventi, doveva essere già stato approvato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò non è avvenuto, essendo stata avviata la procedura di applicazione del cosiddetto decreto Bassanini che trasferisce le competenze sulle aree a rischio alle regioni. Il Governo – per «tenersi i quattrini» – ha ritenuto di aspettare pensando che, nel momento in cui il decreto fosse entrato in vigore del problema di queste aree se ne sarebbe occupata la regione Puglia.

Per la verità, dissento fortemente da questo tipo di ragionamenti tanto è che ho fatto una diffida allo stesso Presidente del Consiglio invitandolo ad adempiere ed a rispettare la legge 8 luglio 1986, n. 349 che stabilisce che: «il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri». Arrivare alla predisposizione del piano per due aree a rischio, il cui progetto è partito nel 1990, e poi fermarsi per aspettare che sia la regione ad occuparsene presenta, a mio parere, dei problemi perchè sappiamo che cosa succederà: sarà la regione ad approvarlo ma sul come e sul quando si finirà per perdere tanto tempo.

Vorrei allora chiedere al relatore di provvedere a formulare un apposito ordine del giorno, in modo tale da impegnare il Governo ad approvare subito i due piani di risanamento, dal momento che tale competenza non è ancora stata trasferita alla regione.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Alla luce del dibattito che si è svolto in sede di discussione generale nelle scorse settimane e considerando anche quanto è stato detto questa sera a proposito

degli emendamenti presentati all'articolo 5, il Governo vorrebbe segnalare la sua preferenza per il testo originario di tale articolo, perchè lascia più spazio per valutare in corso d'opera le priorità e le modalità di selezione delle somme che dovessero rendersi disponibili.

Ovviamente, ribadisco quanto avevo già precisato in sede di discussione generale, cioè che il Governo condivide i due principi impliciti nei tre emendamenti al nostro esame, poichè costituiscono dei criteri di attuazione dal punto di vista amministrativo dell'articolo 5. Il primo principio è quello della priorità del recupero ambientale dell'area del Mar Mediterraneo e della costa ligure, interessata dall'incidente della motocisterna Haven; il secondo, invece, riguarda la concertazione con gli enti pubblici interessati per la destinazione dei fondi. Il Governo – ripeto – condivide questi criteri e li attuerà comunque.

Del resto, vorrei ricordare che, prima che i tre disegni di legge riguardanti la vicenda della Haven fossero esaminati dal Consiglio dei ministri, il rappresentante del Ministero dell'ambiente si è recato in Liguria per incontrare sindaci e rappresentanti della regione al fine di valutare con loro il testo che stava per essere esaminato.

Dunque, fatti salvi i due principi appena richiamati, che comunque potrebbero essere riaffermati più opportunamente in un ordine del giorno, ribadisco che sarebbe preferibile lasciare inalterato il testo originario dell'articolo 5 e sollecito i presentatori degli emendamenti a valutare la proposta del Governo. Tra l'altro, permangono in ogni caso dei dubbi a proposito dell'ultimo periodo degli emendamenti 5.1 e 5.2.

Per quanto riguarda le aree a rischio, senatore Specchia, prendo atto della sua sollecitazione e riferirò immediatamente al Ministro quanto mi ha detto, al di là dell'espressione di un voto di indirizzo da parte della Commissione. Probabilmente, però, questa non è la sede più opportuna per approvare l'ordine del giorno da lei richiesto, perchè la materia non è pertinente, e inoltre perchè nella formulazione del testo bisognerebbe tener conto del cosiddetto decreto legislativo Bassanini. Nelle more della sua entrata in vigore e della sua attuazione – e non è questione di pochi giorni poichè il Consiglio dei ministri lo ha approvato soltanto venerdì scorso – debbono valere determinati indirizzi del Governo.

In ogni caso, richiamando immediatamente l'attenzione del Ministro sulla situazione da lei delineata, penso che già la prossima settimana, o tutt'al più quella successiva, ci sarà piena disponibilità a discutere della questione relativa al recupero ambientale di queste aree a rischio, che si trovano in una fase di transizione, in attesa che la competenza primaria nell'approvazione del piano di risanamento sia trasferita alle regioni.

SPECCHIA. Occorre solo approvare il piano di risanamento, non possiamo fermarci adesso!

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Specchia, è soddisfatto dell'impegno assunto dal Governo a proposito della proposta da lei avanzata?

SPECCHIA. Sono soddisfatto, però..

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Un ordine del giorno su questo argomento potrà essere approvato nelle prossime sedute.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non ci sono problemi al riguardo. Sono disponibile a formulare questo ordine del giorno, presentandolo in occasione della discussione di un altro provvedimento che sia di argomento pertinente.

SPECCHIA. Ho fiducia che il Sottosegretario mantenga il suo impegno, ma so che al Ministero hanno altre intenzioni.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'assunzione di questo impegno da parte mia, comunque, non preclude l'espressione di un voto della Commissione. Occorre tener presente, però che è necessario un po' di tempo per istruire la pratica.

SPECCHIA. Infatti, penso sia opportuno che il Parlamento manifesti la sua posizione; del resto, c'è una legge da rispettare. Vorrei che l'ordine del giorno venisse presentato già la prossima settimana.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono pienamente d'accordo a trovare un provvedimento *ad hoc*, tra quelli all'esame della Commissione, per inserire l'ordine del giorno suggerito dal collega Specchia.

VELTRI. Aderisco alla richiesta del senatore Specchia a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, anche il Gruppo Verdi-l'Ulivo intende appoggiare la proposta avanzata dal collega Specchia.

RESCAGLIO. Signor Presidente, anch'io mi associo a tale richiesta a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come vede, senatore Specchia, sulla sua proposta c'è un consenso unanime tra i Gruppi.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.1, vorrei chiarire che l'ultimo periodo è riferito semplicemente a provvedimenti autorizzativi di opere e non ad autorizzazioni di tipo urbanistico o aventi finalità di tutela naturalistica o ambientale. Comunque, dal momento che c'è il rischio che sorgano degli equivoci, sono disponibile a sopprimere questo periodo, come mi è stato chiesto da più parti, mentre non accolgo l'invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Do quindi lettura del nuovo testo dell'emendamento 5.1.

Al comma 1, sostituire le parole da: «e ad interventi di bonifica» fino alla fine del periodo, con il seguente comma

«2. La somma rimanente è destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale dovranno partecipare la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Avenzano ad Albissola marina».

5.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Chiedo ora ai colleghi Bortolotto, che ha fatto proprio l'emendamento 5.2, e Maggi e Specchia, che hanno presentato l'emendamento 5.3, di modificare nello stesso modo i loro emendamenti, o addirittura di ritirarli e di aggiungere la loro firma al nuovo testo dell'emendamento da me presentato.

MAGGI. In effetti, il quesito posto dal collega Veltri coinvolge il mio emendamento, tendente ad aggiungere un terzo comma sulla concertazione dell'intervento. Poichè il termine «accordo di programma» è stato considerato eccessivamente impegnativo dando la sensazione di sostituire delle leggi attualmente vigenti, riformulo il comma 3 dell'emendamento 5.3 che così recita:

Sostituire le parole da: «e ad interventi di bonifica» fino alla fine del periodo con i seguenti commi:

«2. Le somme specificamente riscosse a titolo di risarcimento di danno ambientale sono destinate ad interventi di bonifica e ripristino delle zone marine e litoranee più direttamente raggiunte dagli effetti dannosi dell'evento.

3. Gli interventi da finanziare saranno stabiliti, previa concertazione tra le parti, costituite dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Liguria e dai comuni più direttamente interessati dal disastro ambientale».

5.3 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nella veste di relatore, invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.2 e 5.3 (nuovo testo), il cui contenuto può ritenersi compreso nell'emendamento 5.1 (nuovo testo).

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Condividendo i principi espressi nell'emendamento 5.3, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1 che, nel testo riformulato, assorbe gli altri.

BORTOLOTTO. Poichè si è proceduto alla riformulazione dell'emendamento 5.1, ritiro l'emendamento 5.2 ed aggiungo la firma all'emendamento 5.1 (nuovo testo).

MAGGI. Poichè l'emendamento 5.3 è stato riformulato, insisto per il suo mantenimento e quindi per la sua votazione.

VELTRI. Nel comprendere i motivi espressi dal Governo nel suo primo intervento, secondo il quale sarebbe stato preferibile mantenere la dizione originaria del disegno di legge, ritengo che sia comunque preferibile agevolare l'intervento immediato e diretto sulle aree colpite in termini di riqualificazione. Ringraziando quindi il Presidente per aver provveduto alla soppressione dell'ultimo periodo della sua proposta, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento 5.1 (nuovo testo), cui aggiungo la firma.

MAGGI. Signor Presidente, *rebus sic stantibus*, sono costretto a non dare ulteriori prove di forza assolutamente inopportune. Quindi, ritiro l'emendamento 5.3 (nuovo testo) ed aggiungo al firma all'emendamento 5.1 (nuovo testo).

CONTE. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.1 (nuovo testo).

RESCAGLIO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.1 (nuovo testo).

POLIDORO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.1 (nuovo testo).

SPECCHIA. Aggiungo la mia firma all'emendamento 5.1 (nuovo testo).

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 5.1 (nuovo testo), presentato dal relatore e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6.

Art. 6.

1. Per l'espletamento del servizio antinquinamento, istituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,

il Ministero dell'ambiente utilizza le risorse a tal fine attribuitegli nella tabella C della legge finanziaria, così come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Art. 7.

1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali Capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche delle Capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

In materia di prevenzione e lotta all'inquinamento dell'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente si avvale funzionalmente delle Capitanerie di porto ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e della legge 28 febbraio 1992, n. 220 secondo le modalità definite con regolamento interministeriale del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

7.1

POLIDORO, RESCAGLIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In materia di inquinamento o di minaccia di inquinamento dell'ambiente marino, del litorale, nonché degli interessi connessi, il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 84 del 1994 e degli artt. 11 e 12 della legge n. 979 del 1982».

7.2

MAGGI, SPECCHIA

Sostituire l'ultimo periodo dell'articolo con il seguente: «Per le attività di tutela e di difesa del mare le locali Capitanerie di porto sono poste alle dirette dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente».

7.4

BORTOLOTTO

POLIDORO. Prevedere direttive vincolanti, generali e specifiche che le Capitanerie di porto devono seguire all'interno di un articolo di un provvedimento così mirato non fornisce una adeguata risposta al problema. Si tratta, infatti, di un nuovo modo di procedere che nella sostanza sta sostituendo i cosiddetti decreti *omnibus* tanto criticati. Riterrei pertanto opportuna la definizione, prevista dall'emendamento 7.1, di un regolamento interministeriale che chiarisca definitivamente il ruolo e le funzioni delle Capitanerie di porto in materia di tutela e difesa del mare: la subordinazione ora ad un Ministero ora ad un altro rischia infatti di impedire l'effettivo svolgimento delle funzioni cui queste dovrebbero adempiere. Sarei, pertanto, dell'avviso di introdurre una modifica di questo tipo affinché le Capitanerie di porto possano ottemperare a questi impegni istituzionali storicamente più consolidati. Ritengo che ciò sia possibile e che non comporterebbe nessun stravolgimento; invece, penso che la definizione del ruolo delle Capitanerie di porto (che potrà anche essere quella contenuta in questo articolo) debba trovare collocazione in un altro provvedimento, non in quello in esame. Tra l'altro, mi sembra che questo problema sia emerso anche nel corso della discussione generale. A mio giudizio, potremmo avviare una fase transitoria, per poi chiarire definitivamente tale questione con altri provvedimenti più organici.

MAGGI. Signor Presidente, nell'effettuare un ulteriore approfondimento con il collega Specchia sull'emendamento 7.2, purtroppo non abbiamo trovato una posizione convergente.

Poichè sono perplesso e preferisco evitare frizioni inutili, ritiro tale emendamento.

BORTOLOTTO. L'articolo 7 del disegno di legge in esame cerca di risolvere il problema del conflitto di competenze che sorge quando si verifica un fenomeno di inquinamento marino o si rende necessaria un'attività di tutela dell'ambiente marino. In questi casi devono intervenire le Capitanerie di porto, le quali dipendono dal Ministero della difesa, dal Ministero dell'interno e, in base all'articolo 2 della legge n. 979 del 1982, dal Ministero della marina mercantile, che provvede «alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino». Inoltre, quando si verificano casi di inquinamento provocati da incidenti, come stabilisce l'articolo 11 della legge appena citata, «l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie», «allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti». «Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emer-

genza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile». Costui, a sua volta, «da immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare».

In sostanza, si mobilitano quattro diversi enti a livello centrale, con il risultato che, quando è affondata la Haven, gli interventi sono giunti troppo tardi. È pertanto necessario razionalizzare le disposizioni vigenti in materia di tutela e difesa del mare.

L'emendamento 7.4, da me presentato, propone semplicemente che le Capitanerie di porto siano alle dirette dipendenze del Ministero dell'ambiente quando debbano svolgere attività di tutela e di difesa del mare, che riguardano più in generale la difesa dell'ambiente, e degli altri Ministeri competenti quando dovranno occuparsi, ad esempio, di lotta al contrabbando. È una scelta chiara che semplifica le procedure di intervento.

Tuttavia, mi rendo conto che il Governo ha compiuto un grande sforzo per raggiungere la soluzione proposta nell'articolo 7, ove si prevede che per la sorveglianza dei parchi marini «le capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente» (il quale, ad esempio, stabilirà che ad una determinata distanza dalla costa non si può superare un certo limite di velocità, oppure che non si possono fare dragaggi, e così via), mentre per altri interventi in materia di tutela e di difesa del mare «il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni». A tale riguardo, penso che, se stabiliamo per legge la possibilità di stipulare le convenzioni appena citate, aumentano le possibilità di intervento delle capitanerie di porto nei casi in cui è necessario tutelare o difendere il mare.

Pertanto, mi dichiaro disponibile a ritirare l'emendamento da me presentato, come del resto hanno già fatto i colleghi Maggi e Specchia, ed invito i senatori Polidoro e Rescaglio a fare altrettanto, affinché sia possibile mantenere il testo proposto dal Governo.

VELTRI. Signor Presidente, il fatto che i senatori Maggi e Specchia abbiano ritirato il loro emendamento ci aiuta nell'esaminare l'articolo 7, perchè altrimenti ci saremmo trovati in presenza di ben tre emendamenti contrastanti tra di loro, e ciò avrebbe ostacolato il raggiungimento di una sintesi efficace, peraltro opportunamente auspicata dal senatore Bortolotto. Restano comunque due emendamenti di segno opposto (uno dei senatori Polidoro e Rescaglio e l'altro del senatore Bortolotto) in una materia molto delicata, nella quale sicuramente il Governo ha compiuto uno sforzo notevole per raggiungere un punto di convergenza.

Vorrei ora rivolgermi al senatore Bortolotto, per ricordargli che poco fa, in occasione dell'esame dell'emendamento 5.1. eravamo entrambi d'accordo sul fatto che fosse preferibile eliminare l'ultimo periodo del testo originario per non modificare il quadro normativo esistente. Faccio questo rilievo perchè con l'emendamento 7.4 si ripropone una situazione

analoga a quella che ho testè ricordato (non voglio polemizzare ma soltanto cercare di capire): infatti, accogliendo l'emendamento del senatore Bortolotto, sanciremmo una dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente di organismi attualmente incardinati, invece, nel Ministero dei trasporti.

Tra l'altro, come ha detto anche il senatore Polidoro, mi sembra che l'affermazione contenuta nella prima parte dell'articolo 7 (in cui si prevede che il Ministero dell'ambiente possa emanare direttive vincolanti, generali e specifiche, ad un organismo che non è alle sue dirette dipendenze) sia un po' forte.

A questo punto, secondo me, ci troviamo in una *impasse*, provocata dal fatto che attualmente le Capitanerie di porto non hanno compiti di sorveglianza, ma intervengono solo in caso di inquinamento e di calamità. Dobbiamo riflettere attentamente su questo punto, dal momento che rischiamo di intervenire nei rapporti molto delicati che sussistono tra due Ministeri.

Pertanto, poichè non ho avuto il tempo di farlo personalmente, invito il Presidente a formulare, in qualità di relatore, un ordine del giorno contenente alcuni indirizzi per il Governo sulla materia regolata dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, anche al fine di chiarire meglio che cosa si intende con il termine «convenzioni» e di limitare per quanto è possibile la portata della previsione – che, come ho già detto, non condivido – secondo cui un Ministero può emanare direttive vincolanti nei confronti di un organismo che appartiene ad un altro Ministero, pur non essendo in presenza di calamità o di stati di emergenza. Tra l'altro, credo che come membri del Parlamento dobbiamo sottolineare e sostenere in ogni modo il rispetto dei vari organi dello Stato.

Quindi, vorrei ascoltare il parere del Governo su questo argomento, che ritengo rivesta un'importanza non soltanto particolare, rispetto cioè al disegno di legge in esame, ma anche più generale.

BORTOLOTTO. Le direttive vincolanti generali e specifiche del Ministero dell'ambiente riferite alle Capitanerie di porto riguardano le aree marine protette, di competenza primaria di questo Dicastero: del resto, come a queste direttive devono attenersi privati o enti locali così devono farlo le Capitanerie di porto, considerato che all'interno delle aree marine protette esse hanno lo scopo di tutelare un bene primario, quale quello del parco nazionale marino.

Quanto all'emendamento 7.4, mi rendo conto della difficoltà che il Governo deve aver incontrato per rispondere alla necessità di intervenire in gravi situazioni di inquinamento e di semplificare al contempo le competenze, individuando come possibile soluzione a questi problemi delle specifiche convenzioni. Tutto ciò considerato, ritiro l'emendamento 7.4.

POLIDORO. Non si commetterebbe un grave *vulnus* a questa norma, pur relativamente alla sorveglianza delle aree marine protette, se si stabilisse un termine specifico per la predisposizione del regolamento sulla ma-

teria. Sarei, pertanto, favorevole a che la responsabilità della convergenza fosse prevista anche sul piano tecnico.

A dir la verità, non è mia intenzione fare della polemica sulla questione posta dall'articolo 7, ma non sono del tutto favorevole alla sua approvazione così com'è, considerata la materia molto complessa dell'ambiente.

VELTRI. Se il relatore presentasse un ordine del giorno volto a chiarire ed in parte risolvere le questioni e gli aspetti enunciati, inviterei il senatore Polidoro a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore della Commissione*. Condividendo le osservazioni avanzate, ho predisposto il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3048,

considerata l'opportunità di precisare con l'articolo 7 dello stesso disegno di legge le modalità di attuazione delle competenze assegnate al Ministero dell'ambiente in materia di lotta all'inquinamento da idrocarburi e più in generale la necessità di ripristinare i servizi relativi al pronto intervento, volti alla difesa del mare e al miglioramento della sicurezza ambientale marina;

valutata la positiva azione costantemente svolta dalle Capitanerie di porto volta ad assicurare, anche in assenza del funzionamento di apposito servizio, gli interventi di segnalazione e di intervento;

impegna il Governo:

a sollecitare la stipula della convenzione tra Ministero dell'ambiente e Comando della Capitaneria di porto, volta a precisare e consolidare la collaborazione operativa secondo quanto stabilito dall'articolo 7;

a definire contestualmente le responsabilità di coordinamento ed operative volte a rendere tempestivi ed efficaci gli strumenti di pronto intervento;

a qualificare mezzi e risorse anche con l'attivazione di specifiche strumentazioni e servizi del Ministero dell'ambiente integrativi all'azione e alla attività della Capitaneria di porto in materia di lotta e difesa dall'inquinamento marino».

0/3048/1/13

IL RELATORE

POLIDORO. Non capisco come l'ordine del giorno presentato possa cambiare i termini stabiliti dall'articolo 7. La Capitaneria di porto può predisporre convenzioni se il Ministero cui fa riferimento è d'accordo. Non mi ritengo soddisfatto di questo ordine del giorno. Per quale motivo non si può modificare l'articolo 7?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Credo che questo ordine del giorno riassume sinteticamente tutte le osservazioni sollevate dai colleghi e che possa pertanto ovviare alla difficoltà che provo anche personalmente. Invito nuovamente il collega Polidoro a riflettere attentamente, considerato che il risultato cui si è giunti è stato preceduto da un «lungo braccio di ferro» tra i due Ministeri per non aggiungere, tra l'altro, che si sta parlando di una normativa già in vigore.

POLIDORO. Non vedo, signor Presidente, cosa possa risolvere l'ordine del giorno.

VELTRI. Per rispondere alla legittima osservazione del senatore Polidoro, vorrei evidenziare che nella premessa dell'ordine del giorno vi è un riconoscimento alle Capitanerie di porto. Inviterei inoltre tutti i colleghi a valutare il grado di equilibrio al quale il Governo è pervenuto nel disporre questa proposta di legge. Ulteriori interventi potrebbero determinare un *vulnus* – non dico irreversibile ma pesante – sull'attuale provvedimento. Anch'io ero tentato di presentare un emendamento all'articolo 7 ma successivi approfondimenti mi hanno portato alla cautela, alla quale molto modestamente richiamo tutti i membri della Commissione.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Siamo ormai giunti alla fine dell'esame del provvedimento. Spero che i membri della Commissione abbiano apprezzato l'atteggiamento tenuto nel corso della discussione dal Governo, il quale si è dimostrato molto disponibile a favorire la correzione e l'integrazione del testo originario ed ha rispettato, quindi, il pieno protagonismo del Parlamento, senza nessun vincolo politico di maggioranza.

È con questo stesso spirito che vi prego di considerare l'articolo 7 come una proposta dell'intero Esecutivo, non di un singolo Ministero: essa cerca di risolvere secondo il punto di vista del Governo in carica una situazione, ereditata da vari Governi precedenti, di blocco, di paralisi e di parziale inadeguatezza, riconosciuta da tutti, dei servizi di pronto intervento. Tale paralisi è legata al fatto che le competenze sulle aree protette marine per la lotta all'inquinamento nel 1993 sono passate al Ministero dell'ambiente, ma la convenzione prevista – e giustamente richiamata dall'emendamento dei senatori Polidoro e Rescaglio – da allora ancora non è stata stipulata. Pertanto, l'emendamento 7.1 rischia di assumere il valore di un ordine del giorno nei confronti del Governo, dal momento che contiene una sollecitazione che difficilmente può risolvere il problema della chiarezza e trasparenza nella definizione delle competenze, considerando tra l'altro che fino ad oggi previsioni di questo tipo sono rimaste lettera morta.

Dopo numerose sedute del Consiglio dei Ministri e un intenso lavoro istruttorio degli uffici dei Ministeri dei trasporti e dell'ambiente, è stata elaborata questa formulazione testuale, che – secondo gli auspici del Governo – può farci compiere un passo in avanti. Vorrei sottolineare, inoltre,

che gli articoli 6 e 7 del provvedimento in esame sono collegati ad un altro atto all'esame del Senato, il disegno di legge n. 3043, per la ratifica della Convenzione di Londra del 1990.

Noi dobbiamo investire soldi, mezzi e strutture nel pronto intervento. Per far questo, il Governo ha trovato un punto di convergenza nell'attuale formulazione dell'articolo 7; vi posso garantire che qualsiasi altra soluzione renderebbe difficile persino l'espressione di un parere da parte del Governo stesso e farebbe emergere di nuovo opinioni diverse che producono la paralisi tra le amministrazioni dello Stato.

Quindi, prendo atto degli impegni chiesti al Governo, che sono pesanti e significativi, in particolare per il Ministero dell'ambiente, ed esprimo un parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal relatore. Se fossi intervenuto prima, avrei chiesto che fossero ritirati tutti e tre gli emendamenti riferiti all'articolo 7, che tra l'altro, come è stato già evidenziato, nel tentativo di fare maggiore chiarezza spingevano in direzioni opposte.

Comunque, ribadisco che la formulazione attuale ci sembra sufficiente e per questo motivo invito i proponenti a ritirare l'emendamento 7.1. Del resto, le stesse Capitanerie di porto riconoscono un dato normativo, e cioè che per alcune attività fanno riferimento al Ministero dell'ambiente; a questo punto è necessario cercare di capire come tali attività possono essere svolte nel miglior modo possibile.

Quindi, tentiamo questa strada: è l'appello che il Governo fa alla Commissione senza alcuna volontà prevaricatoria. Infatti, lo stesso Ministero dei trasporti è perfettamente d'accordo che su questa materia il Ministero dell'ambiente svolga un'utile attività di indirizzo, di «cabina di regia».

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Anche alla luce dell'intervento del sottosegretario Calzolaio, chiedo ai senatori Polidoro e Rescaglio se intendono ritirare l'emendamento 7.1.

POLIDORO. Mi rendo conto che si è già lavorato molto per trovare questo punto di convergenza, però vorrei leggere il testo dell'ordine del giorno con maggiore attenzione, perchè secondo me dovrebbe contenere altri elementi, come ad esempio l'indicazione di un termine entro cui la convenzione dovrà essere stipulata, altrimenti non si fa che ripetere quanto è già scritto nell'articolo 7; pertanto, approvando questo articolo, l'ordine del giorno sarebbe superfluo.

A mio giudizio, il problema è che non si può normare un aspetto così delicato con un articolo inserito in un provvedimento riferito a tutt'altra questione. Comunque, dal momento che è importante mantenere il testo originario dell'articolo 7, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 7.1; inoltre, voterò a favore dell'articolo 7, ma rimango contrario all'ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In base alle richieste del senatore Polidoro, modifico il primo punto del dispositivo, aggiungendo, dopo le parole: «secondo quanto stabilito dall'articolo 7», le altre: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Pertanto, il nuovo testo dell'ordine del giorno 0/3048/1/13 è il seguente:

«La 13^a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3048,

considerata l'opportunità di precisare con l'articolo 7 dello stesso disegno di legge le modalità di attuazione delle competenze assegnate al Ministero dell'ambiente in materia di lotta all'inquinamento da idrocarburi e più in generale la necessità di ripristinare i servizi relativi al pronto intervento, volti alla difesa del mare e al miglioramento della sicurezza ambientale marina;

valutata la positiva azione costantemente svolta dalle Capitanerie di porto volta ad assicurare, anche in assenza del funzionamento di apposito servizio, gli interventi di segnalazione e di intervento;

impegna il Governo:

a sollecitare la stipula della convenzione tra Ministero dell'ambiente e Comando della Capitaneria di porto, volta a precisare e consolidare la collaborazione operativa secondo quanto stabilito dall'articolo 7 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

a definire contestualmente le responsabilità di coordinamento ed operative volte a rendere tempestivi ed efficaci gli strumenti di pronto intervento;

a qualificare mezzi e risorse anche con l'attivazione di specifiche strumentazioni e servizi del Ministero dell'ambiente integrativi all'azione e alla attività della Capitaneria di porto in materia di lotta e difesa dall'inquinamento marino».

0/3048/1/13 (Nuovo testo)

IL RELATORE

POLIDORO. Signor Presidente, condivido il nuovo testo dell'ordine del giorno e pertanto chiedo di aggiungervi la mia firma e quella del senatore Rescaglio.

VELTRI. Anch'io aggiungo la mia firma.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno, così come riformulato.

CONTE. Aggiungo la mia firma.

GAMBINI. Anch'io, signor Presidente.

MAGGI. Signor Presidente, chiedo che vengano aggiunte anche la mia firma e quella del senatore Specchia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ne prendo atto. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/3048/1/13 (Nuovo testo).

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 8.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo di modificare come segue il titolo del disegno di legge:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e finalizzazione delle somme riscosse ad interventi di recupero ambientale».

Tit. 1

IL RELATORE

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei suggerire di modificare questo emendamento, sostituendo le parole: «finalizzazione delle somme riscosse ad interventi di recupero ambientale» con le seguenti: «destinazione di somme a finalità ambientali». Infatti, in questo modo si esprime un concetto più generale e si tiene conto anche degli articoli 6 e 7, che non riguardano soltanto il recupero ambientale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Accolgo il suggerimento del Sottosegretario.

Pertanto, il nuovo testo dell'emendamento Tit. 1 è il seguente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il

risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento *Haven* e destinazione di somme a finalità ambientali».

Tit. 1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento Tit. 1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato, con il seguente titolo: «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento *Haven* e destinazione di somme a finalità ambientali».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

